



Deliberazione 27 agosto 2025, n. 139

Oggetto: Linee guida sulle modalità di pubblicazione degli atti consiliari di carattere politico contenenti dati personali di terzi.

Sono presenti ANTONIO MAZZEO **Presidente del Consiglio regionale**

DIEGO PETRUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

FRANCESCO GAZZETTI

Consigliere segretario questore

LUCIANA BARTOLINI

Consiglieri segretari

FEDERICA FRATONI

È assente

MARCO STELLA

Consigliere segretario questore

Il Consigliere segretario Luciana Bartolini si astiene

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come modificato dal d.lgs. 101/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Visto l'articolo 73 dello Statuto che sancisce il “Dovere di informazione” prevedendo che “La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale”;

Visti gli articoli 38 e 91 del reg. int. 27/2015 relativi rispettivamente alla pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti e alla pubblicità di processi verbali e resoconti dell'Aula;

Visto il Regolamento interno 12 febbraio 2014, n. 24 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana) e in particolare le schede 1, 8 e 11;

Viste le Linee guida del gruppo di lavoro privacy della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative in materia di modalità di pubblicazione degli atti consiliari di carattere politico contenenti dati personali di terzi approvate dal Tavolo dei Segretari generali del 30 marzo 2023;

Rilevata la necessità di salvaguardare le contrapposte esigenze di garantire la pubblicità e la conoscenza dei processi decisionali della politica da parte del cittadino e altresì di tutelare i dati personali eventualmente riportati negli atti medesimi;

Ritenuto pertanto necessario adottare un disciplinare che fornisca delle linee guida ai soggetti coinvolti nella redazione e successiva pubblicazione degli atti consiliari per garantire sia la pubblicità degli atti che il rispetto della normativa a tutela dei dati personali, come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dare attuazione alle citate Linee guida a partire dalla XII legislatura anche per garantire i tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le “Linee guida sulle modalità di pubblicazione degli atti consiliari di carattere politico contenenti dati personali di terzi” come riportate in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le citate Linee guida entreranno in vigore a partire dalla XII Legislatura;
3. di stabilire che i dirigenti competenti per materia sono tenuti all’attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari.

Il presente atto compresi gli allegati, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

**LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI DI
CARATTERE POLITICO CONTENENTI DATI PERSONALI DI TERZI**

INDICE

PARTE PRIMA - Osservazioni generali

1. Contesto, finalità e obiettivi.....pag. 3
2. Riferimenti normativi.....pag. 3
3. Definizioni.....pag. 4
4. Indicazioni di carattere generale e presupposti per la pubblicazione dei dati personali negli atti consiliari sul sito istituzionale..... pag. 5

PARTE SECONDA - Atti consiliari

5. Documentazione delle attività istituzionali del Consiglio regionale della Toscana e degli organi consiliaripag. 8
6. Tipologie di atti consiliari pubblicati.....pag. 8

PARTE PRIMA

Osservazioni generali

1. Contesto, finalità e obiettivi

Nell'attuale società dell'informazione e della comunicazione risulta sempre più complesso il bilanciamento fra la trasparenza amministrativa da un lato e la protezione dei dati personali dall'altro, in particolar modo a causa dell'utilizzo del web per la diffusione delle informazioni. Tale strumento infatti aumenta la possibilità di analisi, indicizzazione e utilizzo dei dati che vi sono inseriti. È pertanto necessario cercare un punto di equilibrio fra il principio della trasparenza e quello della protezione dei dati personali in modo tale da salvaguardare le contrapposte esigenze di garantire la pubblicità e la conoscenza dei processi decisionali della politica da parte del cittadino e la tutela dei dati personali eventualmente riportati negli atti medesimi. Il Consiglio regionale della Toscana, per garantire la massima pubblicità e trasparenza della propria attività, ha scelto di utilizzare il portale istituzionale come principale canale di diffusione del contenuto degli atti politici e dei lavori degli organi consiliari. La diffusione via web di queste informazioni realizza così una forma di pubblicità "istituzionale" di tipo permanente, ben diversa dalla mera divulgazione cartacea, e pone problematiche legate all'eventuale presenza di dati personali (talora anche sensibili) negli atti e nei documenti da pubblicare sul sito.

Proprio per garantire la realizzazione del bilanciamento delle contrapposte esigenze sopra citate si rende necessario adottare un disciplinare che fornisca delle linee guida agli uffici coinvolti nelle pubblicazioni on line degli atti consiliari.

2. Riferimenti normativi

Le disposizioni normative a cui poter fare riferimento nell'affrontare i temi trattati sono le seguenti:

- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali nell'Unione Europea;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);
- Statuto Regione Toscana;
- Regolamento interno 12 febbraio 2014, n. 24 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana);
- Regolamento interno del Consiglio regionale 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- Regolamento interno del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 24 (Regolamento per il trattamento dei dati personali e sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana);
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 giugno 2019, n. 62 (Approvazione documento "Data Protection Policy del Consiglio della Regione Toscana – Modello organizzativo");

- deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 dicembre 2019, n. 127 (Approvazione documento Data protection Policy del Consiglio della Regione Toscana – Modello organizzativo nelle strutture di supporto agli organismi politici e nelle strutture di segreteria dei gruppi politici del Consiglio regionale);
- linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in dati e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul sito web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Prov. n. 243 del 15 maggio 2014);
- FAQ GPDP “Trasparenza online della P.A. e privacy” (<https://www.garanteprivacy.it/faq/trasparenza-online>);
- Linee guida del gruppo di lavoro privacy della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative in materia di modalità di pubblicazione degli atti consiliari di carattere politico contenenti dati personali di terzi approvate dal Tavolo dei Segretari generali del 30 marzo 2023.
- Regolamento interno del Consiglio regionale n. 29/2019 (Regolamento dell'Archivio storico del Consiglio Regionale della Toscana).

3. Definizioni

1) Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 del Reg. UE 679/2016).

All'interno di tale definizione si distinguono:

- *i dati che permettono l'identificazione diretta* - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome, immagini, ecc.).
- *i dati che permettono l'identificazione indiretta*, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, il numero di telefono, l'indirizzo IP, il numero di targa, i dati di traffico telefonico e telematico o quelli che consentono la geolocalizzazione) e ogni altra informazione riconducibile a una persona fisica che possa riguardare le sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.
- *i dati rientranti in particolari categorie*: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute, i dati genetici, i dati biometrici o quelli relativi all'orientamento sessuale e alla vita sessuale.
- *i dati relativi a condanne penali e reati*: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti a iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) include in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

2) Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati applicati a dati personali o insiemi di dati personali. Rientrano in tale definizione la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, par. 1, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679).

In particolare, per diffusione s'intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 2-ter, comma 4, del d.lgs. n. 196/2003). I soggetti pubblici, come la Regione, possono diffondere dati personali solo nei casi previsti dall'art. 2-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 196/2003 ossia in caso di sussistenza di base giuridica costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.

Nel caso di diffusione, i dati, sempre nel rispetto dei principi in materia di riservatezza, fra cui in particolare quello di minimizzazione, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR).

- 3) **Interessato**: la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679). Nell'ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali sono compresi, altresì, i dati personali riferiti a ditte individuali, liberi professionisti, amministratori/legali rappresentanti di persone giuridiche. In caso di persone giuridiche, la disciplina sulla protezione dei dati personali si applica esclusivamente a quelle prive di personalità giuridica con riferimento anche al nome e ai dati di contatto.
- 4) **Pseudonimizzazione**: tecnica che consiste nel trattamento dei dati personali in modo tale che i dati stessi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. I dati pseudonimizzati rientrano pur sempre nella definizione di dato personale. Es. identificazione di un soggetto tramite il numero di protocollo della propria domanda posta nell'ambito di un procedimento amministrativo.
- 5) **Anonimizzazione**: tecnica che consiste nel trattamento dei dati personali in modo tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico in nessun modo. I dati anonimizzati non rientrano nella definizione di dato personale. Per anonimizzare un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

4. Indicazioni di carattere generale e presupposti per la pubblicazione dei dati personali negli atti consiliari sul sito istituzionale

Il principio di pubblicità dell'attività istituzionale va sempre temperato con il diritto alla riservatezza dei soggetti terzi. Da qui la necessità di valutare preventivamente i rischi per gli interessati derivanti dalla diffusione e dalla permanenza in rete (spesso per lungo tempo) di loro dati personali, contenuti in atti politici, verbali e resoconti dell'attività e nelle registrazioni delle sedute. Dovendo, come si è detto, temperare esigenze di trasparenza dell'attività politica con la tutela dei dati personali di terzi occorre procedere come segue:

a) Verificare preventivamente la sussistenza della base giuridica dei trattamenti dei dati.

La pubblicazione di dati personali in un atto consiliare deve trovare necessariamente fondamento in una norma di legge o di regolamento o in un atto amministrativo generale. Pertanto si devono effettuare i seguenti passaggi prima di procedere alla pubblicazione:

- individuare se esiste un presupposto di legge, di regolamento o un atto amministrativo generale che legittimi la diffusione del documento o del dato personale (art. 2 ter, d.lgs. 196/2003);
- in ogni caso occorre limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità della pubblicazione perseguita nel caso concreto (principio di minimizzazione) (art. 7 bis, comma 4 d.lgs. 33/2013), avendo cura di limitarsi ai dati eventualmente indicati dalla norma di riferimento;

- nel caso di assenza di una norma che legittimi la pubblicazione dei dati personali, occorre procedere all'oscuramento degli stessi (art. 2 ter, d.lgs. 196/2003).

b) Verificare la presenza di dati personali negli atti consiliari di carattere politico prima della loro pubblicazione sul sito istituzionale

Si raccomanda una verifica preventiva del contenuto degli atti consiliari di carattere politico (ovvero degli atti di indirizzo, come ad es. mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, e degli atti di sindacato ispettivo, come ad es. interrogazioni e interpellanze), dei verbali e dei resoconti delle sedute e di ogni altro documento (anche audio-video) destinato alla diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale, per rilevare l'eventuale presenza di dati personali di terzi e, in tal caso, valutare la loro natura (ossia se si tratti di dati personali comuni, di particolari categorie ai sensi dell'art. 9 RGPD o di dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 RGPD).

c) Oscurare i dati personali "sensibili" e "giudiziari" riferiti a terzi nonché a minori, menzionati in atti politici, processi verbali o resoconti o registrazioni audio-video dei lavori da pubblicare sul sito

In considerazione del quadro di garanzie particolarmente stringenti previste per i dati particolari, che si applicano anche ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di pubblicità istituzionale, si raccomanda di oscurare tali tipologie di dati negli atti e documenti di carattere politico da pubblicare sul portale istituzionale.

Si ricorda che la prassi di sostituire il nome e il cognome dell'interessato con le sole iniziali è da tempo considerata dall'Autorità garante non sufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e nei documenti pubblicati online, in quanto il rischio di identificare l'interessato non viene meno e anzi è tanto più probabile se, accanto alle iniziali, permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile il soggetto. Allo stesso modo, devono essere omesse o oscurate le informazioni che consentano comunque di identificare l'interessato, in particolare quando siano presenti riferimenti a soggetti che operano in contesti specifici o di ridotte dimensioni (ad esempio, riferimenti all'ubicazione, a determinate caratteristiche fisiche o fisiologiche della persona o al ruolo ricoperto in un ente di piccole dimensioni). I testi potrebbero venir redatti utilizzando preferibilmente termini generici (un medico, un giornalista, una cittadina, un professionista e così via) senza individuare e identificare soggetti specifici.

La decisione di diffondere tali tipologie di dati richiede comunque sempre un'attenta valutazione in ordine all'esistenza di una base giuridica adeguata (norma di legge, regolamento, atto amministrativo generale) e il rispetto dei principi di necessità, adeguatezza e pertinenza dei dati rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita. I dati particolari infatti possono essere diffusi solo se indispensabili, ossia se la finalità sottesa alla pubblicazione non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa (art. 7 bis, comma 4 d.lgs. 33/2013).

d) Divieto di diffondere dati relativi alla salute

L'art. 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce il divieto, senza eccezioni, di diffondere dati personali relativi alla salute e quindi ogni informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, indipendentemente dalla circostanza che nell'atto o nel documento sia indicato esplicitamente lo stato di salute, compreso qualsiasi riferimento a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, eventuali assenze dal lavoro per malattia o prestazione di servizi di assistenza sanitaria. In tali casi, si devono applicare tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto di tale divieto.

e) Valutare i rischi derivanti dalla diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, dei dati personali comuni contenuti negli atti consiliari di carattere politico

Nel valutare il rischio di pregiudizio verso i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati, tra l'altro, il numero e la natura dei dati, la categoria degli interessati coinvolti (ad

esempio, se dipendenti, minori o appartenenti a categorie vulnerabili), la durata della pubblicazione sul sito, la circostanza che le informazioni siano rese pubbliche dallo stesso interessato o siano già pubbliche in forza di una norma di legge o regolamento, ovvero si riferiscano a titolari di cariche pubbliche o personaggi pubblici. A tal proposito si rammenta però che la circostanza che un dato personale sia già pubblico non legittima mai un soggetto pubblico a reiterare automaticamente una nuova diffusione, perché ogni nuova diffusione può costituire un vulnus per l'interessato. In ogni caso si può procedere alla diffusione solo dei dati personali che siano stati valutati come rilevanti e funzionali rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione. Si richiama comunque al rispetto di quanto previsto nelle schede del regolamento interno del Consiglio n. 24/2014 (Regolamento per il trattamento dei dati personali e sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana) schede 8 e 11.

f) Deindicizzare i dati personali contenuti in atti politici

Una misura che risponde all'esigenza di ridurre il rischio di pregiudizio per i diritti degli interessati menzionati negli atti politici e nella documentazione dell'attività degli organi assembleari è la deindicizzazione delle pagine web in cui questi sono inseriti, onde evitare la cattura dei contenuti da parte dei motori di ricerca generalisti. È consigliabile privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito istituzionale, che assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità sottese alla pubblicazione. Si ricorda che è obbligatorio, invece, indicizzare i contenuti pubblicati tramite motori di ricerca per finalità di trasparenza: tale obbligo riguarda, però, i soli dati tassativamente individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza del d.lgs. 33/2013, con esclusione quindi degli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (art. 7 bis, comma 1 d.lgs. 33/2013). In quest'ultimo caso, su specifica istanza da parte di cittadini i cui dati sono oggetto di pubblicazione, è necessario provvedere alla deindicizzazione dei contenuti dai motori di ricerca.

g) Valutare la possibilità di pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti

Si reputa opportuno, nella valutazione preventiva dei possibili pregiudizi derivanti dalla diffusione in rete di dati e informazioni personali, considerare anche profili diversi e ulteriori rispetto alla protezione dei dati personali, come ad esempio quelli attinenti alla riservatezza commerciale, ai soggetti vittime di violenza e ad altri aspetti per i quali la riservatezza è prevista per legge (ad esempio: il segreto istruttorio, l'onorabilità o la reputazione commerciale).

h) Informare i soggetti terzi auditi/consultati le cui dichiarazioni sono documentate o registrate

I soggetti terzi che partecipano alle consultazioni/audizioni, videoregistrate o comunque documentate mediante la redazione di verbali o resoconti pubblicati sul sito istituzionale devono essere previamente informati sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 RGPD, dando espressamente conto dei casi in cui è prevista la diffusione via web dei dati personali. Si rinvia a quanto previsto dalla scheda 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale n. 24/2014.

i) Limiti temporali della diffusione dei dati personali

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa in materia di trasparenza amministrativa sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 del D.lgs. 33/2013 (art. 8, D.lgs. 33/2013). I dati personali contenuti in documenti diffusi per finalità diverse dalla trasparenza amministrativa, in generale, qualora il tempo di pubblicazione non sia previsto specificamente dalle norme di riferimento, sono pubblicati per un periodo di tempo non superiore rispetto al perseguimento della finalità per cui sono trattati.

PARTE SECONDA

Atti consiliari

5. Documentazione delle attività istituzionali del Consiglio regionale della Toscana e degli organi consiliari

La base giuridica che autorizza il trattamento dei dati contenuti nella documentazione delle attività istituzionali del Consiglio e degli organi consiliari, è rinvenibile nel combinato disposto di diverse norme di rango sia nazionale che regionale. Lo Statuto della Regione Toscana infatti, all'articolo 73, sancisce il *“Dovere di informazione”* prevedendo che *“La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale”* e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa n. 27/2015, agli articoli 38 e 90, disciplina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea.

Il trattamento di dati particolari è consentito espressamente dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del GDPR laddove sia *“necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”*. Il Consiglio regionale ha inoltre adottato il regolamento interno n. 24/2014 in merito al trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana (si vedano in particolare le schede 1, 8 e 11).

L'articolo 2 sexies, lett. f) del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) considera espressamente come rilevante l'interesse pubblico in tema di *“documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari”*. A ciò si aggiunga l'interesse di archiviazione storica legato alle attività delle assemblee rappresentative.

6. Tipologie di atti consiliari pubblicati

a) Processi verbali

I processi verbali delle sedute consiliari, di cui all'articolo 91 del reg. int. 27/2015, sono redatti dai funzionari del Settore Atti consiliari nei giorni immediatamente successivi all'Aula e approvati nella seduta successiva. Dopo l'approvazione sono pubblicati sul sito del Consiglio regionale nell'apposita sezione concernente i lavori dell'Aula e sono visibili a tutti gli utenti, sia esterni che interni, in conformità a quanto previsto dalla scheda 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale 24/2014.

Si ricorda che è necessario prevenire la diffusione di dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico. Pertanto, il processo verbale deve essere redatto procedendo preventivamente alla verifica delle basi giuridiche e alla minimizzazione dei dati degli interessati, che dovessero emergere nel corso del dibattito, o alla loro esclusione ex ante, laddove non fossero necessari per garantire una fedele e completa sintesi dei lavori assembleari.

A titolo di esempio: se nel corso della seduta del Consiglio regionale il consigliere XX dovesse citare i dati personali di un cittadino, questi non saranno riportati nella sintesi del dibattito o saranno riportati soltanto nei limiti necessari a garantire, da un lato, una corretta pubblicità dei lavori e, dall'altro, la tutela dei diritti degli interessati, attraverso un bilanciamento e una valutazione preventiva degli interessi prevalenti (potranno essere comunque utilizzate formule impersonali, quali un cittadino, un medico, un giornalista ecc.).

I verbali sono conservati e visibili online sul sito istituzionale del Consiglio indicativamente per 5 anni dalla data di pubblicazione. Superato tale periodo, saranno conservati nell'Archivio del Consiglio e saranno accessibili agli utenti esterni o dietro espressa richiesta di accesso, che verrà valutata dal settore competente alla loro stesura, oppure in base a quanto previsto dal Regolamento

dell'Archivio storico (Regolamento Interno n. 29/2019) per la consultazione a fini di studio e di ricerca, secondo le fonti normative e i limiti sulla consultabilità lì indicati.

È obbligatoria la deindicizzazione o, in alternativa, l'inserimento in un'apposita banca dati che non sia collocata sul web in modo da bilanciare la necessaria pubblicità istituzionale con il diritto all'oblio, al fine di tutelare i soggetti terzi.

Ai consiglieri è in ogni caso assicurata copia integrale – e quindi comprensiva dei dati personali – dei processi verbali.

b) Resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale

I resoconti integrali delle sedute consiliari, di cui all'articolo 91 del reg. int. 27/2015, sono redatti dai funzionari del Settore Atti consiliari nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento delle stesse e pubblicati sul sito del Consiglio regionale nell'apposita sezione concernente i lavori dell'Aula, sono visibili a tutti gli utenti, sia esterni che interni, in conformità a quanto previsto dalla scheda 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale 24/2014. La vigilanza sulla fedeltà dei resoconti è esercitata dai consiglieri segretari.

I funzionari resocontisti devono verificare, volta per volta, la presenza negli interventi di dati personali ulteriori e non necessari, al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati, e provvedere direttamente, in fase di revisione, alla minimizzazione dei predetti ulteriori dati.

Particolare attenzione sarà posta alla minimizzazione di dati riguardanti riferimenti alla salute dell'interessato, che non devono essere oggetto di pubblicazione, al suo stato patrimoniale o a casi di cronaca giudiziaria che, anche se rintracciabili con l'ausilio di qualunque motore di ricerca, rischiano di condannare il soggetto citato ad essere perennemente associato all'episodio della propria vita discusso nelle aule assembleari.

A titolo di esempio: se, nel corso della seduta di Consiglio regionale, il consigliere XX dovesse citare i dati personali di un cittadino, detti dati saranno riportati soltanto nei limiti necessari a garantire, da un lato, una corretta pubblicità dei lavori e dall'altro la tutela dei diritti degli interessati, attraverso un bilanciamento e una valutazione preventiva degli interessi prevalenti (es. un cittadino della città di Pisa).

I resoconti integrali sono conservati e visibili online sul sito istituzionale del Consiglio indicativamente per tre legislature. Superato tale periodo, saranno conservati nell'Archivio del Consiglio e saranno accessibili agli utenti esterni o dietro espressa richiesta di accesso, che verrà valutata dal settore competente alla loro stesura, oppure in base a quanto previsto dal Regolamento dell'Archivio storico (Regolamento Interno n. 29/2019) per la consultazione a fini di studio e di ricerca, secondo le fonti normative e i limiti sulla consultabilità lì indicati.

È obbligatoria la deindicizzazione o in alternativa l'inserimento in un'apposita banca dati che non sia collocata sul web in modo da bilanciare la necessaria pubblicità istituzionale con il diritto all'oblio al fine di tutelare i soggetti terzi.

Ai consiglieri è in ogni caso assicurata copia integrale – e quindi comprensiva dei dati personali – dei processi verbali.

c) Verbali delle commissioni

I verbali delle commissioni trovano la loro fonte normativa nel reg. int. 27/2015, all'art. 38, c. 2, lett. d) (Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti) e all'art. 40 (Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti). Sono redatti dai funzionari incaricati in forma sintetica e pubblicati sul sito del Consiglio regionale nell'apposita sezione concernente i lavori delle singole Commissioni, con visibilità sia per gli utenti interni che esterni, in conformità a quanto previsto dalla scheda 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale 24/2014. Come i già citati resoconti d'Aula, i verbali sono il risultato di un'attività basata sui principi di "privacy by design" e "privacy by default", volti

a prevenire la diffusione di dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico.

A tal fine, nella loro redazione, si deve evitare di citare dati personali non necessari e ridurre al minimo la sintesi delle audizioni, considerato che gli auditi non possono intervenire a correzione del verbale. Si deve inoltre porre particolare attenzione alla verbalizzazione relativa agli atti di nomina con particolare riferimento ai nominativi delle candidature presentate o dei soggetti non nominati per i quali è da valutare l'omissione o l'oscuramento dei dati. Come per i verbali delle sedute d'aula si dovranno minimizzare quanto più possibile i dati. Le commissioni inviano ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione, che possono prendere parte e intervenire nel corso delle sedute di Commissione, un'apposita informativa.

A titolo di esempio: se nel corso della seduta di Commissione il soggetto esterno "XXX" dovesse presentarsi elencando oltre al nome ed alla qualifica anche, ad esempio, luogo e data di nascita, detti ultimi dati non devono essere riportati. Saranno, quindi, esclusivamente riportati quei dati necessari a garantire, da un lato, una corretta pubblicità dei lavori e, dall'altro, la tutela dei diritti degli interessati, attraverso un bilanciamento e valutazione preventiva degli interessi prevalenti.

I verbali sono conservati e visibili online sul sito istituzionale del Consiglio indicativamente per due legislature. Superato tale periodo, saranno conservati nell'Archivio del Consiglio e saranno accessibili agli utenti esterni o dietro espressa richiesta di accesso, che verrà valutata dal settore competente alla loro stesura, oppure in base a quanto previsto dal Regolamento dell'Archivio storico (Regolamento Interno n. 29/2019) per la consultazione a fini di studio e di ricerca, secondo le fonti normative e i limiti sulla consultabilità lì indicati.

La ricerca deve essere deindicizzata al fine di bilanciare la necessaria pubblicità istituzionale con il diritto all'oblio al fine di tutelare i soggetti terzi.

c.1) Audizioni e consultazioni.

È fornita apposita informativa ai soggetti terzi auditi/consultati le cui dichiarazioni sono documentate o registrate. Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato in conformità a quanto previsto dalla scheda 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale n. 24/2014.

d) Interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

La pubblicazione di interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, trova fondamento nel combinato disposto dell'articolo 73 dello Statuto che sancisce il "*Dovere di informazione*" e nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa n. 27/2015, capo XIX "*Atti di sindacato ispettivo e indirizzo*" nonché dell'articolo 2 sexies, lett. f) e h) del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Viene effettuata in conformità a quanto previsto dalle schede 8 e 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale n. 24/2014 nel rispetto delle garanzie volte a prevenire l'indebita diffusione di dati particolari e giudiziari, in particolare di quelli idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati. Tali atti sono presentati mediante deposito all'Ufficio protocollo, protocollati e successivamente pubblicati in Iterlegis, con accesso limitato al solo Ufficio atti. Qualora l'ufficio procedente rilevi nella formulazione degli atti profili di contrasto con le norme a tutela della privacy provvede ad informare i proponenti che devono procedere alla presentazione di un testo sostitutivo conforme alle presenti linee guida entro tre giorni, trascorsi i quali l'atto è escluso dalla diffusione pubblica aperta. Gli atti presentati che non presentano profili di contrasto con le presenti linee guida sono pubblicati con diffusione aperta entro tre giorni.

Gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni approvate sono poi trasmesse per la pubblicazione sul BURT ai sensi della l.r. 23/2007 con oscuramento dei dati non pubblicabili per ragioni di privacy. È necessario che le firme degli atti (per l'archivio, l'aula e le commissioni) siano in formato digitale privilegiando comunque le forme tecniche più semplificate (es. OTP su cellulare), anche al fine di superare i problemi di privacy connessi alla pubblicazione delle firme autografe su Iterlegis. La firma autografa deve comunque rimanere solo in via residuale (ad esempio in caso di impossibilità concreta ad effettuare la firma digitale) e in tal caso gli atti con firma autografa sono conservati in originale

presso l'archivio, ma pubblicati con l'oscuramento della sottoscrizione autografa o comunque con l'adozione di modalità tecniche alternative che ne escludano la visibilità a seguito di pubblicazione.

e) Atti di nomina e designazioni

Nella pubblicazione di provvedimenti di nomina/designazione adottati dal Consiglio regionale e dal Presidente del Consiglio regionale, sono riportati in chiaro, nella parte narrativa, i nominativi di tutti i candidati e designati da soggetti terzi e, nella parte dispositiva, solo i nominativi dei soggetti nominati e designati al fine di garantire la massima trasparenza a questa tipologia di incarichi attribuiti *intuitu personae* dagli organi politici. Il procedimento di nomina/designazione infatti non consiste in una procedura comparativa dei candidati in relazione alle loro migliori qualità curriculari ma è rimesso alla valutazione esclusiva dei consiglieri (si vedano in tal senso gli artt. 3 e 7 della l.r. 5/2008). Ciò al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini.

Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato in conformità a quanto previsto dalla scheda 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale n. 24/2014. Le deliberazioni sono conservate e visibili online sul sito istituzionale del Consiglio indicativamente per 5 anni dalla data di pubblicazione.

f) Proposte di legge e altri atti

Si applicano alle proposte di legge e agli altri atti le medesime prescrizioni indicate per gli atti di cui alla precedente lettera d) tenuto conto del carattere generale e astratto, ma si dovrà prestare comunque attenzione alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico finanziaria allegate e al contenuto dei bilanci.